

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1289}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLAND)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Modificazioni all'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno
1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana

Seduta del 24 marzo 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito dell'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il 18° anno, non contenendo la nuova normativa alcun espresso riferimento alla speciale materia della cittadinanza, si è posto il problema del rapporto tra l'articolo 1 di detta legge e l'articolo 3 (nn. 2 e 3) della legge 13 giugno 1912, n. 555, il quale stabilisce che « lo straniero nato nella Repubblica o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino se, compiuto il 21° anno, risiede nella Repubblica e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana, ovvero se risiede nella Repubblica da almeno dieci anni e non dichiara, entro lo stesso termine, di voler conservare la cittadinanza straniera ».

Si è ravvisata, pertanto, la necessità di sentire in ordine alla questione il Consiglio di Stato con relazione in data 21 marzo 1975.

L'Alto Consesso, con il parere n. 678/75 della 1ª sezione in data 28 novembre 1975, qui pervenuto l'8 maggio 1976, ha ritenuto che, per effetto della legge 8 marzo 1975, n. 39, siano state modificate automaticamente le menzionate disposizioni di cui ai nn. 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 555, con le seguenti conseguenze:

« a) che nell'articolo 3, n. 2, le formule "compiuto il 21° anno" ed "entro il 22° anno" sono da ritenere sostituite, rispettivamente, dalle formule "compiuto il 18° anno" ed "entro il 19° anno";

b) che nell'articolo 3, n. 3 la formula "nel termine di cui al n. 2" fa rinvio, conseguentemente, alla seconda parte di detto n. 2 così come risultante in seguito all'indicata modificazione ("entro il 19° anno");

c), d) che i due commi dell'articolo 25 della legge n. 39/75 sono vevoli anche per le ipotesi di cui ai summenzionati nn. 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 555/12 ».

In relazione al primo comma del citato articolo 25 della legge n. 39 - secondo il quale « quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore età, tale termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge se a tale data il soggetto ha già compiuto il 18° anno di età » - il termine di un anno, per la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana (e per la dichiarazione di conservazione della cittadinanza straniera), sarebbe iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 39, ossia dal 10 marzo 1975.

Senonché, la norma non ha potuto trovare applicazione nei confronti dei singoli destinatari, a causa della obiettiva incertezza sulla portata della legge n. 39, che ha indotto gli ufficiali di stato civile ad attendere di conoscere l'interpretazione del Consiglio di Stato, che questo Ministero ha potuto rendere noto, per il tramite delle prefetture, solo in data 18 maggio 1976.

Essendo, intanto, decorso il termine di un anno (10 marzo 1975-10 marzo 1976) previsto dalla menzionata norma transitoria, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero della difesa hanno rappresentato l'anomala situazione in cui sono venuti a trovarsi coloro che attendevano il compimento del 21° anno, onde poter esercitare il previsto diritto di opzione, e che ora non possono più avvalersi di tale diritto avendo superato il 19° anno.

A tale riguardo il Ministero degli affari esteri ha segnalato che l'Ambasciata Svizzera e la Segreteria di Stato della Repubblica di San Marino hanno, in via ufficiale, manifestato le loro lagnanze per l'impossibilità di dare pratica attuazione alla norma sancita dall'articolo 25, che avrebbe con-

sentito ai loro connazionali di optare per l'originaria cittadinanza straniera.

Peraltro, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria pendono due giudizi nei quali gli attori sostengono la tesi della non avvenuta modifica del citato articolo 3 della legge n. 555, per effetto della legge n. 39, per cui sarebbero rimasti immutati i termini del 21° e del 22° anno di età, ivi indicati.

Per le considerazioni su esposte, si appalesa necessario un intervento chiarificatore del legislatore.

Il disegno di legge comprende due articoli.

L'articolo 1, al fine di adeguare la vigente normativa sulla cittadinanza alla nuova determinazione della maggiore età introdotta dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, prevede la sostituzione delle parole « compiuto il 21° anno » ed « entro il 22° anno » con le parole « compiuto il 18° anno » ed « entro il 19° anno ». In tale modo si eviterebbe all'inconveniente di eventuali pronunzie del giudice ordinario in contrasto con il parere del Consiglio di Stato.

Inoltre nell'intendimento di evitare incertezze interpretative, si è disposto, col seguente comma, che la nuova norma si applica retroattivamente con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge 8 marzo 1975, n. 39.

L'articolo 2 prevede la possibilità di rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 3 nn. 2 e 3 della legge n. 555 per coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge n. 39, non hanno potuto rendere tali dichiarazioni entro il 19° anno di età.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Nell'articolo 3, n. 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, le parole « compiuto il 21° anno » ed « entro il 22° anno » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti « compiuto il 18° anno » ed « entro il 19° anno ».

La disposizione del precedente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39.

ART. 2.

Coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, non si sono avvalsi, entro il diciannovesimo anno, della facoltà di effettuare le dichiarazioni previste dall'articolo 3, nn. 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono rendere tali dichiarazioni entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.